



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente capofila
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

Procedura telematica aperta per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per il periodo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, suddiviso in n. 7 lotti. - Numero Gara 8315202.
Riscontro richiesta chiarimenti del Responsabile di gara.

QUESITO N. 4

Buongiorno,

Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e confidando nel positivo accoglimento della richiesta porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

In riferimento al lotto 3 - Polizza RC Patrimoniale Patrimoniale, si evidenzia che il capitolato di polizza già contiene all'art. 22 la clausola "Esclusione OFAC", nei termini espressi dal richiedente. Negli altri capitolati di polizza la Stazione appaltante non ha ritenuto necessaria tale clausola.

QUESITO N. 5

Lotto 3 –RC Patrimoniale –CHIARIMENTO CYBER RYSK

Egregi

In merito al lotto RC Patrimoniale della gara per i servizi assicurativi, non essendo prevista la copertura per il rischio Cyber Risk nelle condizioni normative, con la presente chiediamo in caso di aggiudicazione di poter inserire nell'emissione della polizza la seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)

1. Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a. Un Attacco Cyber;
 - b. Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;

a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o

- c. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
 - d. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
2. Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il

funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Le varianti ammesse sono quelle espresse nel modulo di offerta tecnica.

QUESITO N. 6

La presente per richiedere, in caso di aggiudicazione, la possibilità di apportare le seguenti varianti:

- Inserire la clausola di precisazione rischio Cyber (vedi clausola di seguito riportata)
- Art. 24 Ultrattività della garanzia: sostituire l'ultimo capoverso con la seguente dicitura:” La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.”
- Art. 30 Gestione delle vertenze di Sinistro –Spese legali lettera a) Vertenza di responsabilità civile: viene inserita la dicitura “fino a quando ne ha interesse” al primo capoverso: La società assume, fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze

Appendice di Precisazione Rischio Cyber
(PO)

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della Polizza.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di Polizza non si applicherà ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber.

2. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di

proprietà o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.

Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber: si intende:

- a. qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; o
- b. qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare , usare o gestire un Sistema Informatico.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di Polizza.

Distinti saluti

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Le varianti ammesse sono quelle espresse nel modulo di offerta tecnica. Tuttavia, la stazione appaltante conferma l'interpretazione di poter considerare esclusi i rischi Cyber dalla polizza di Responsabilità Civile Terzi, in quanto di riferimento di altre specifiche coperture.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O.C. ECONOMATO PROVVEDITORATO
(dott.ssa Francesca Frattini)
(Firmato digitalmente)